



# **Il sostegno a famiglie e imprese**

**20 marzo 2020**

**Nicola Forte**

# LA PROROGA «TECNICA» (art. 60)



Proroga di tutti i versamenti verso la PA dal 16 marzo al 20 marzo 2020

- ✓ è irrilevante il luogo in cui opera il contribuente;
- ✓ Sono irrilevanti le dimensioni del contribuente (Ricavi o compensi professionali)

Versamenti prorogati:

- Iva;
- Contributi previdenziali;
- Ritenute d'acconto redditi di lavoro dipendente, assimilati, lavoro autonomo, agenti e rappresentanti di commercio, altre;
- Tasse sulle CC.GG. Numerazione libri sociali

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

## **Disciplina diversa a seconda della tipologia di contribuente:**


- ✓ Contribuenti di minori dimensioni;
- ✓ Contribuenti di maggiori dimensioni;
- ✓ Contribuenti facente parte delle categorie economiche maggiormente danneggiate (art. 8 del D.L. n. 9/2020);
- ✓ Contribuenti con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

## Contribuenti di minori dimensioni:

- ✓ Ammontare ricavi conseguiti nell'anno 2019 non superiori 2 milioni di euro;
- ✓ Ammontare di compensi percepiti nell'anno 2019 non superiori a 2 milioni di euro;
- ✓ Contribuenti forfetari

E' irrilevante la forma giuridica del contribuente



# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

## Contribuenti di minori dimensioni


Sospensione dei versamenti in autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- b) Imposta sul valore aggiunto;
- c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria

Indicazione tassativa



# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)



Si applica la «proroga tecnica»: si versa entro il 20 marzo 2020

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

Si versa senza applicazione di sanzioni ed interessi



In un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020



Rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate  
– la prima con scadenza 31 maggio 2020

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)


## Contribuenti di maggiori dimensioni



# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 62)

Contribuenti di maggiori dimensioni

Versamento



# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 61)

**Non rileva né la localizzazione geografica, né i ricavi o i compensi** dei contribuenti che operano nei seguenti settori (art. 8 D.L. n. 9/2020):

- ✓ Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- ✓ Società e associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche;
- ✓ Gestori di impianti sportivi, palestre, strutture per danza, fitness, centri sportivi, etc
- ✓ Attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- ✓ Noleggi di mezzi di trasporto;
- ✓ Asili nido;
- ✓ Scuole per l'infanzia;
- ✓ etc

**Versamento entro il 31 maggio** o max in 5 rate mensili; le associazioni sportive versano entro il 30 giugno

# SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (Art. 61)

Soggetti che operano nei settori maggiormente danneggiati (art. 8 D.L. n. 9/2020)

2 marzo – 30 aprile 2020: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati



Mese di marzo: Imposta sul valore aggiunto



Altri tributi: «Proroga tecnica»

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

**Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi da:**

- ✓ dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- ✓ dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale

**Che scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020**

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)


?

Nozione


Adempimento

Tributario

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)



# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Sospensione

```
graph TD; A[Sospensione] --> B[Adempimento o obbligo]; B --> C[La norma fa riferimento agli adempimenti];
```

Adempimento o obbligo

La norma fa riferimento agli adempimenti

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)


Modello TR 1° Trimestre

Entro 30 aprile 2020

Si applica la sospensione ?

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

- ✓ Dichiarazione Iva 2020;
- ✓ Modello TR 1° trimestre 2020;
- ✓ Esterometro: gennaio/marzo
- ✓ Modello Intrastat;
- ✓ Presentazione modello EAS associazioni:
- ✓ Variazioni dati Iva



L'adempimento deve essere posto in essere entro il 30 giugno senza l'irrogazione di sanzioni

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Adempimenti  
non sospesi

CU 2020

Trasmissione  
telematica 31  
marzo 2020

# SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI (Art. 62)

Adempimenti  
non sospesi

Comunicazione  
spese 730  
precompilato

Trasmissione  
telematica 31  
marzo 2020

# CONTRIBUENTI CON RICAVI < 400.000 EURO(Art. 62)

- ✓ Verifica ricavi/compensi 2019 < 400.000 euro;
- ✓ Mancata applicazione ritenuta alla fonte per ricavi o compensi incassati tra il 18 marzo 2020 e il 31 marzo 2020;



# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

Scadenza 8 marzo – 31 maggio 2020

Versamenti in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

Art. 68: sospensione dei termini versamenti  
dei carichi affidati agli agenti della riscossione



Periodo di scadenza 8 marzo – 31 maggio  
2020



Esempio: cartella di pagamento che scade 8  
aprile 2020

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)


## Carichi affidati all'agente della riscossione

- Entrate tributarie

## Carichi affidati all'agente della riscossione

- Entrate non tributarie

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)



# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

## INPS

- Avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali

## Agenzia delle entrate


- Gli avvisi di accertamento esecutivi

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

## **Atti esclusi dalla sospensione dei termini:**

- ✓ Avvisi bonari di cui al D.L. n. 78/2010;
- ✓ Rate in scadenza in base ai piani di rateazione riferite ad atti di adesione;
- ✓ Rate in scadenza per mediazioni e conciliazioni

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)



Entro il termine di scadenza della rata successiva

**Attenzione:** solo per le rate successive alla prima

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)



Presentazione ricorso introduttivo

# SOSPENSIONE DEI TERMINI AG. RISCOSSIONE (Art. 68)

## ATTENZIONE !



Art. 1 DPCM 24 febbraio 2020 («zona rossa iniziale». Sospensione «dei versamenti e degli adempimenti tributari»

# TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Art. 83, comma 1:

*«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»*

Art. 83, comma 21

*«Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»*

# TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Notifica ricorso introduttivo Agenzia delle entrate



Notifica atto di reclamo mediazione ex art. 17 – bis D.Lgs n. 546/1992



Termini per la notifica sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020

# TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Notifica ricorso in appello


Sei mesi dal deposito: termine processuale

Art. 83, c. 2: sospensione dal 9/3/2020 al 15/04/2020

# TERMINI PROCESSUALI E CONTENZIOSO (Art. 83)

Sospensione termini ex D.L. n. 18/2020

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020



Sospensione termini processuali periodo «estivo»

Dal 1° agosto al 31 agosto

Il periodo di sospensione dovrebbe «funzionare» con le medesime modalità

# SOSPENSIONE DEI TERMINI ATTIVITA' UFFICI (Art. 83)

## Art. 67, comma 1

«Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli Enti impositori

## Art. 67, comma 4

*«Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».*

**L'anno 2015 si prescrive il 31 dicembre 2022 ?**



# SOSPENSIONE DEI TERMINI ATTIVITA' UFFICI (Art. 83)

## Sospensione dei termini uffici


- 8 marzo – 31 maggio 2020

## Sospensione termini ricorso introduttivo

- 9 marzo – 15 aprile 2020

Asimmetria nella durata

# SOSPENSIONE DEI TERMINI ATTIVITA' UFFICI (Art. 83)



# CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI SOCIETA' (Art. 106)

Deroga art.  
2364 c.c.

Convocazione  
assemblea  
ordinaria


180 giorni  
dalla chiusura  
dell'esercizio

# TRASFORMAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITI (Art. 55)

Cessione entro il 31/12/2020 crediti V/debitori inadempienti



Inadempimento: mancato pagamento oltre 90 giorni



Trasformazione dei crediti per imposte anticipate e eccedenze ACE in crediti di imposta